



AUTORITÀ PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84-
V.le C.Colombo, 6 - 54036 Marina di Carrara
tel. (0585)782501 - fax. (0585)782555

DECRETO n. 1/2013

Oggetto: Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a); dell'art. 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94; e dell'art. 68 Cod. Nav. – Ordinanza n. 4/2003 e s.m.i. recante il Regolamento in materia di lavoro applicabili alle operazioni e servizi portuali ed alle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara – Delega di firma.

Il sottoscritto Ing. Francesco MESSINEO, nominato PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 giugno 2012 n. 197 e notificato in data 19 giugno 2012:

Visto l'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge L. 28-1-1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", il quale stabilisce che l'autorità portuale svolge, fra gli altri, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;

Visto l'art. 8, comma 3, lettera h) della citata Legge L. 28-1-1994 n. 84, il quale stabilisce che il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

Visto l'art. 68 del Codice della Navigazione, il quale stabilisce che coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esecuzione di tale attività, alla vigilanza del Presidente dell'Autorità Portuale il quale sottopone all'iscrizione in appositi registri coloro che esercitano le attività predette;

Vista l'Ordinanza n. 4/2003 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Regolamento in materia di lavoro applicabili alle operazioni e servizi portuali ed alle altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara;

Visto l'art. 29, comma 1, del citato Regolamento, il quale stabilisce che tutti coloro che svolgono o che intendono svolgere un'attività commerciale o industriale nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara devono essere preventivamente autorizzati dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94;

Considerato che il citato Regolamento di cui all'Ordinanza n. 4/2003 e s.m.i. disciplina in maniera dettagliata l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Autorità Portuale nel rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività industriali e commerciali svolte nell'ambito

portuale di Marina di Carrara e non lascia, pertanto, margini all'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Ente;

Preso atto, infatti, che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara segue alla corretta e completa produzione della documentazione richiesta, senza che residui in capo al Presidente dell'Autorità Portuale alcun margine di discrezionalità, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei requisiti di Legge ed i limiti specifici previsti dalla normativa portuale per l'esercizio delle attività all'interno dei porti;

Ritenuto, pertanto, che l'attribuzione al Segretario Generale del potere di sottoscrivere e rilasciare le autorizzazioni allo svolgimento delle attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara sia rispondente alle pubbliche esigenze di migliore organizzazione e, perciò, di efficienza dell'azione amministrativa dell'Autorità Portuale;

Visto l'art. 8, comma 2, della citata L. 28-1-1994 n. 84, il quale stabilisce che il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale;

Visto l'art. 10, comma 4, della citata L. 28-1-1994 n. 84, il quale stabilisce che il segretario generale è preposto alla segreteria tecnico-operativa e provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale, curando l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;

DELIBERA

di delegare al Segretario Generale Dott. Nicola Del Nobile il potere di firmare e rilasciare, in nome e per conto del sottoscritto Presidente e, dunque, dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara, le autorizzazioni allo svolgimento delle attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale di Marina di Carrara, di cui agli artt. dell'art. 6, comma 1, lett. a), art. 8, comma 3, lett. h) della Legge 84/94, disponendo la conseguente iscrizione dell'impresa richiedente nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

La presente delega non comporta alcuna spesa e potrà essere revocata dal sottoscritto Presidente in ogni momento, senza preavviso.

Marina di Carrara, 15 maggio 2013

IL PRESIDENTE
(Ing. Francesco MESSINEO)

